COMUNE DI CANICATTI'

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

****

COMPARTO FUNZIONI LOCALI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DAL COMUNE DI CANICATTI'

ACCORDO ECONOMICO ANNO 2020 INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA

Il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 10,22 a Canicattì presso la sede del palazzo di città, si è riunita (a seguito di regolare convocazione) la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata per il personale del comparto del Comune di Canicattì, presieduta dal Vice Scgretario dott.ssa Maria Cigna (giusta delaga prot. n°50395 del 29/12/2020), in modalità mista, in presenza e in video coferenza, come di seguito costituita.

Premesso che:

- La parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie in data 23 dicembre 2020 hanno stipulato l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Canicattì (Accordo economico anno 2020 – integrazione parte normatica CCDI 2019/2021);
- Con deliberazione della Giunta Comunale n°193 del 30/12/2020 - previo controllo favorevole n°49 perveuto in data 30/12/2020 prot. 50629 da parte del Collegio dei Revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge di cui all'art. 40 bis, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (come stabilito dall'art. 55 del d.lgs. n°150/2009) la parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

La parte pubblica e le organizzazioni sindacali al termine delle trattative hanno sottoscritto nel testo allegato il contratto collettivo decentrato Accordo economico anno 2020 – integrazione parte normatica CCDI 2019/2021).

Letto, confermato e sottoscritto.

TITOLO I
Campo di applicazione, durata, decorrenza e termini

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, termini
Art. 3 Integrazione parte normativa

TITOLO II
Costituzione e disciplina delle risorse economiche

Art. 4 Costituzione delle risorse economiche;
Art. 5 Disciplina delle risorse economiche;

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA E TERMINI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, dipendente del Comune di Canicattì.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato, restano in vigore – per le parti con lo stesso non incompatibili – le disposizioni del precedente contratto collettivo decentrato stipulato in data 30 dicembre 2019.

Art. 2
Durata, decorrenza, termini

1. Con il presente contratto decentrato vengono definite per l'anno 2020 le modalità di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto.
3. Gli effetti del presente contratto collettivo decentrato decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
4. Il contratto collettivo decentrato integrativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente e trasmesso ai competenti organi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per pubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria .
5. Gli uffici ed i servizi dell'Ente attuano le disposizioni contrattuali senza ulteriori autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula.

Art. 3
Integrazione CCDI del 30 dicembre 2019

1. **L'art. 70 quinquies, c.1, (Indennità per specifiche responsabilità)** specifica: "*di compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 del CCNL e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi*".
   Alla luce di quanto meglio specificato dall'**art. 13 del CCDI del 30/12/2019**:
   1. "*Per Specifiche Responsabilità si intendono le seguenti attività:*
   - *Direzione, ovvero coordinamento di un Servizio, e dei correlati procedimenti amministrativi complessi in piena autonomia gestionale e organizzativa;*

- *Coordinamento di funzioni e servizi in capo all'Area in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa;*
- *Direzione e coordinamento di unità operative semplici o complesse, di squadre di operai o di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria;*
- *Svolgimento di funzioni per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale.*

2. L'individuazione e l'attribuzione della specifica responsabilità non deve essere generalizzata e sostitutiva della produttività, né volta a compensare competenze ascrivibili alle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31.3.1999.

3. La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei dirigenti e delle P.O., nell'ambito del budget messo a disposizione per l'istituto nell'accordo economico annuale, individua le figure che, con riguardo all'area di attività espletata, viene assegnata annualmente l'indennità in questione e ne determina il compenso.

4. L'individuazione e l'attribuzione della specifica responsabilità deve tener conto delle attività d'istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le specifiche responsabilità non sono generalizzate e non coincidono con l'attribuzione della responsabilità di procedimento.

5. L'attribuzione dei compiti di cui al presente articolo avviene con atto formale di nomina. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale e alla RSU.

6. L'istituto può riguardare dipendenti di categoria B – C- D-"

pertanto, detta indennità viene quantificata, a secondo delle categorie di appartenenza e riproporzionata nel caso di lavoratori part-time in base alle ore contrattuali previste, secondo il sotto indicato importo annuo lordo:

Categoria B € 1.500,00
Categoria C € 2.000,00
Categoria D € 3.000,00.

L'art. 70 quinquies, c.2, specifica:

"1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;

b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

L'art. 14 del CCDI del 30/12/2019 (Specifiche responsabilità) specifica:

"1. L'indennità di Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies comma 2 è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- *ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;*
- *responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi:*

Compensare, altresì, i compiti di responsabilità affidati a:

- *addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;*

Compensare le specifiche responsabilità:

- *derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;*
- *al personale addetto ai servizi di protezione civile.*

2. L'importo di € 350,00 non è cumulabile con l'indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all'art. 13, se erogata con la stessa motivazione.

3. L'indennità di € 350,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.

4. L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del Responsabile, previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni di cui sopra e delle risorse all'interno del fondo di produttività. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale."

All'art. 14 del CCDI del 30/12/2019 si aggiunge la lettera "C" del predetto art. 70 quinquies c.2: *"le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile."*

L'indennità sarà corrisposta ai coordinatori di gruppi di dipendenti appartenenti alla Protezione Civile Comunale che coordinano non meno di 4 unità lavorative.

Detta indennità sarà corrisposta ai dipendenti incaricati del coordinamento, di cui al comma precedente, che hanno ricevuto un preciso incarico, con atto formale, per non meno di un anno.

2. L'**art. 56 quinquies (Indennità servizio esterno)** specifica:

"1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presenta articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;

b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

Per quanto normato e previsto dall'**art. 16 del CCDI del 30/12/2019**, *"al personale di Polizia Municipale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza è corrisposta l' indennità di servizio esterno prevista dall'articolo 56 quinquies del CCNL stipulato in data 21 Maggio 2018. L'indennità di cui al primo comma è commisurata alle sole giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. La stessa non è cumulabile con l'indenità di cui all'art. 70 bis del CCNL stipulato in data 21 maggio 2018.*

La misura giornaliera dell'indennità – in relazione alle peculiarità ambientali e del territorio di competenza, nonché alle modalità ordinarie di espletamento del servizio esterno presso il locale Comando di Polizia Municiapale e tenuto conto della disponibilità del fondo risorse decentrate viene determinata in € 3,00. La presente disciplina trova applicazione dal giorno successivo alla stipulazione del presente accordo". si stabilisce che l'indennità a partire dell'entrata in vigore del presente contratto viene elevata ad € 5 (cinque).

L'indennità di servizio esterno ai coordinatori dei nuclei di P.M., nominati ai sensi dell'art. 56 sexies del CCNL, sarò corrisposta in misura pari ad € 3 giornalieri (art. 56 quinquies).

3. Per come previsto dall'**art. 56 sexies (Indennità di funzione):**
   1. *"Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.*
   2. *L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.*
   3. *Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.*
   4. *L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1.*
   5. *L'indennità di cui al presente articolo:*

   a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;

   b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

   c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;

   d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

   e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies;

   5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

   6. *La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.",*

   L'indennità in questione viene quantificata, per le categorie di appartenenza e riproporzionata nel caso di lavoratori part-time in base alle ore contrattuali previste, secondo il sotto indicato importo annuo lordo:

   Categoria C € 2.000,00

   Categoria D € 3.000,00.

   L'indennità sarà corrisposta ai componenti della Polizia Municipale, appositamente nominati, con atto formale, responsabili di nuclei di P.M. che dovranno essere costituiti da almeno 5 unità, compreso lo stesso coordinatore.

4. **L'art. 70 bis (indennità condizioni di lavoro)** specifica:

"1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;

b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

L'**art. 12 del CCDI del 30/12/2019**, che qui si intende integralmente riportato, si integra, relativamente all'elencazione dell'attività rischiosa, come segue: si aggiunge al punto 6:

- il personale assegnato al servizio di accoglienza, regolamentato dal Codice Vigna, (recepito dall'Ente) nonché il personale incaricato, con apposito provvedimento alla misurazione della temperatura dei cittadini che accedono alle sedi e agli uffici comunali;
- ai messi notificatori.

Sarà corrisposta una undennità giornaliera di cui all'art. 70 bis e all'art. 12 del CCDI.
L'indennità (condizioni di lavoro), a partiredell'entrata in vigore del presente contratto viene rideterminata in € 4 giornalieri per gli effettivi giorni di servizio prestato.

TITOLO II
COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 4
Costituzione delle risorse economiche
(fondo ex art 67 CCNL 21.05.2018)

1. Le parti contraenti concordano sulla necessità di favorire una politica di sviluppo della produttività, finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi all'utenza. A tal fine viene costituito per l'anno 2020 un fondo secondo le previsioni dell'art. 15 del 67 CCNL 21.05.2018, nella misura di seguito indicata:

Elementi che costituiscono il fondo	*Importo*
Vedasi Determinazione Dirigenziale n. 1667 dell'11 dicembre 2020, avente per oggetto *"Personale dipendente – disciplina delle risorse decentrate fondo anno 2020"* (Allegato "A" al presente contratto decentrato).	
Totale fondo anno 2020	**€ 403.082,17**

Art. 5
Disciplina delle risorse economiche
(fondo ex art 68 CCNL 21.05.2018)

1. *Le risorse del fondo previsto dall'art. 4 del presente contratto decentrato dovranno essere destinate ad effettivi miglioramenti dei livelli di efficacia ed efficienza dell'ente, nonché al raggiungimento degli obiettivi posti dall'amministrazione, assicurando una elevata risposta in termini di qualità e celerità dei servizi erogati. A tal fine le parti concordano di destinare le risorse individuate, per come di seguito indicato:*

	Destinazione del fondo	Importo €
A	Performance Organizzativa e individuale	116.530,27
B	Progressione economica art. 16 CCNL 21.05.2018.	,00
	Organizzazione del Lavoro:	
C	Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis CCNL del 21.05.2018	27.000,00
D	Turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna e festività notturna etc.	150.000,00

E	Compensi specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL del 21.05.2018	25.250.00
F	Indennità Uff.le stato civile, elettorale, anagrafe, coordinatore protezione civile, ecc., art. 70 quinquies c. 2 CCNL del 21.05.2018	17.000.00
G	Indennità servizio esterno art. 56 quinquies CCNL del 21.05.2018	20.000.00
H	Indennità funzione art. 56 sexies CCNL del 21.05.2018	18.000.00
	TOTALE	**373.780,27**
	Incentivi codice appalti	7.578,59
	Compensi Avvocatura	13.232,18
	Compensi ISTAT	14.732,52
	Compensi messi notificatori	3.758,61
	TOTALE COMPLESSIVO	39.301,90
	TOTALE FONDO	**403.082,17**

2. Le parti concordano che nella realizzazione delle attività progettuali finalizzate al miglioramento dei servizi – nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione comunale e con l'esclusivo fine della valorizzazione delle performance – verrà garantita, fermi restando i principi di selettività, la più ampia partecipazione di tutto il personale in possesso della qualifica professionale richiesta per lo svolgimento delle attività.
3. Le parti concordano altresì che, alla scadenza dell'accordo, nelle more della stipulazione del successivo accordo economico relativo alla disciplina delle risorse economiche, l'ente può effettuare, per ciascuna delle singole voci di destinazione delle risorse economiche del fondo sopra individuate, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle relative somme indicate nella tabella di cui al comma precedente.
4. Le parti concordano che se alla verifica a consuntivo dovessero risultare economie le stesse saranno destinate alla produttività.

	Cognome	Ruolo	Assente/on line	Firma
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	Panepinto	Segretario	Maria Cigna	
	Attenasio	P.O. 1		
	Pontillo	P.O. 2		
	Meli C.	P.O. 3		
	Saia	P.O. 4		
	Meli G.	P.O. 5		
	Marchese	P.O. 6		
	Carrubba	P.O. 7		
	Sola	P.O. 8		
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI	Parello	CISL FP		
	Aquilino	CGIL		
	Danile	UIL FPL		
	Caruso	CSA		
	Serio	RSU CISL		
	Geremia	RSU CISL		
	Taibi	RSU CGIL		

R.S.U.	Agrò	RSU CGIL		
	Piazza	RSU CGIL		
	Liguori	RSU CGIL		
	Giardina	RSU UIL		
	Di Rocco	RSU UIL		
	Musarra	RSU UIL		
	Sciabbarrasi	RSU UIL		
	Furia	RSU CSA		

CITTÀ DI CANICATTÌ

(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	51	N. GENERALE	1667
Data di registrazione	11/12/2020	Data di registrazione	11/12/2020

Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE— DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020

IL FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO INCARICATO DI PO

PREMESSO che:

- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - fondo per le risorse decentrate - nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenuto conto delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzate ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 3 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:

• **Risorse stabili** (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, con le integrazioni prevista dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

• **Risorse variabili** (art. 31 c. 3 del CCNL 22101/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/999, previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in

relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5;

• Risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 comma I lett.k);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RILEVATO che il D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 ha previsto all'art.9, comma 2 bis, che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31.01.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente, ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio;

CHE lo stesso comma 456 della citata legge n.147/2013 ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che " a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, sono decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente";

CHE la circolare della Rgs n.8 / 2015 ha fornito degli indirizzi interpretativi relativamente al disposto dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010;

CHE, secondo il parere della Ragioneria Generale dello Stato , nella quantificazione del Fondo per le risorse decentrate per il 2015 gli enti locali dovevano decurtare solo le riduzioni operate con riferimento al 2014 e, conseguentemente, non operavano più a partire dal 1 gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio al personale il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;

CHE con la deliberazione n.163/2015/PAR la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione siciliana ha individuato dei criteri più restrittivi che gli enti devono seguire nel parametrare correttamente il fondo per l'esercizio 2015;

CHE " il legislatore ha ritenuto necessario rendere permanenti le misure che; sulla base del contenuto originario dell'art.9, comma 2 bis, si caratterizzavano quali interventi di carattere transitorio aventi uno specifico periodo temporale di vigenza. Pertanto, a partire dall'anno 2015, il vincolo normativo relativo alla spesa del personale si stabilizza sulla base del vincolo 2010 e in considerazione della riduzione del personale in servizio ";

CHE l'art.1, comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore l'importo del 2015 e che va ridotto automaticamente alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che "a decorrere dal i gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. I comma 2 del D:Lgs n. 165/2001 non può' superare 11 corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

CHE a decorrere dalla predetta data l'art. I comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2019;

RILEVATO che:

- l'ammontare del fondo personale non dirigente anno 2016 di cui alla DD. N. 1435 del 7.10.2016 è pari ad € 754.043,48 e depurato dalle risorse variabili non soggette a limite è pari ad € 752.236,98;
- l'ammontare del fondo personale dirigente anno 2016 di cui alla D.D. n. 1822 del 30.12.2016 è di € 201.795,16,
- che l'ammontare dello straordinario stanziato nel bilancio 2016 è pari ad € 65.877,14

DATO ATTO, quindi, che essendo l'ammontare complessivo delle risorse in godimento al 31.12.2016 pari ad **€ 1.019.909,28;**

CONSIDERATO che il Comune nel 2019 ha rispettato il pareggio di bilancio ed il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 in corso di formazione sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

PRESO ATTO che

l'art.67 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 statuisce le nuove modalità di determinazione del " Fondo per le risorse decentrate;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.1474 del 31 AGO 2018 di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 ai sensi dell' art.67 CCNL 21maggio 2018;

RIIEVATO che:

- l'ammontare del fondo personale non dirigente anno 2018 di cui alla DD. N. 1474 del 31.08.2018 depurato dalle risorse non soggette a limite è pari ad € 746.620,25;
- l'ammontare del fondo personale dirigente anno 2018 di cui alla D.D. n. 2022 del 28.12.2018 è di € 185.668,84
- che l'ammontare dello straordinario stanziato nel bilancio 2018 è pari ad € 28.000,00;

DATO ATTO, quindi, che essendo l'ammontare complessivo delle risorse in godimento al 31.12.2018 pari ad € **960.289,09**

CONSIDERATO , inoltre, che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art.23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, ovvero l'importo complessivamente destinato nell'anno 2016 al salario accessorio;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 esprime la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti di incrementare le risorse per le assunzioni e consentire l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza pro-capite rispetto al 2018 ed ad un suo adeguamento in aumento o in diminuzione;

RILEVATO che l'importo di cui all'art.64, comma 2 lett. a) determinati su base annua, pari a € 93,20 per le unità destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 ed a valere dell'anno 2019, non può essere erogato alla luce degli orientamenti applicativi dell'ARAN in quanto per gli enti che versano in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario;

RILEVATO che l'importo di cui all'art.64, comma 2 lett.c) retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato da servizio, compresa la quota della tredicesima mensilità e che confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno è stata determinata in € 5.756,90

DATO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 252.704,51 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati inerenti le progressioni economiche per €174.168,18 e le indennità di comparto per € 78.536,33;

DATO ATTO che le economie anno 2019 non sono state determinate;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione all'esercizio di liquidazione e che alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio";

VISTO il D.lgs. 267/200;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

Alla luce di quanto sopra rappresentato

DETERMINA

Quantificare le risorse stabili e variabili del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020 come indicato nella tabella sottostante:

DETERMINAZIONE. DELLE RISORSE STABILI ART. 67 CCNL 21maggio 2018

comma 1	
Importo unico consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 31, c.2 del	658.831,58

CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, certificate dai revisori, ivi comprese quelle	
Dello specifico fondo delle progressioni orizzontali e le risorse che hanno finanziato	
Le indennità di comparto di cui all'art. 33,c.4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004.	
Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresi l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32,c.7 del CCNL22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001.	
Risorse destinate alle PO anche se non spese ANNO 2017 e destinate contratto decentrato integrativo 2018	- 75.000,00
	583.831,58
Comma 2 lett. b)	
di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	10.006,70
tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere della medesima data	
Comma 2 lett. a)	
Di un importo pari, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019.	16889,6
Comma 2 lett. c)	
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato da servizio, compresa la quota della tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno	5756,9
TOTALE RISORSE STABILI	616484,78
Totale risorse stabili extra tetto	32653,63

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI ART. 67 CCNL 21maggio 2018

comma 3	
c) Risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifichi trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizione di legge;	35543,29
-	
- Incentivi codice appalti 7.578,59	
- Compensi avvocatura 13.232,18	
- Compensi Istat 14.732,52	
f) Risorse di cui 54 ccnl 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	3758,61
Compensi messi notificatori	

DETERMINAZIONE. DELLE RISORSE VARIABILI ART. 68 CCNL 21maggio 2018

comma 1, ultimo periodo	
....Sono rese disponibili eventuali risorse di cui all'art.67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti , nei limite del rispetto delle disposizioni in materia contabile	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00
Risorse variabili soggette al limite	3758,61
Risorse variabili fuori tetto	35543,29

TOTALE FONDO ANNO 2020	Risorse stabili € 616.484,78	655.786,68
	Risorse variabili € 39.301,90	

Istituti in godimento		252704,51
TOTALE FONDO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE		403082,17

RISPETTO LIMITE 2016

	2016	2020
F.do personale al netto delle risorse non soggette al limite	752236,98	587589,76
Fondo PO	0	75000
Lavoro straordinario	65877,14	26000
F.do personale qualifica dirigenziale	201795,16	201795,16
	1019909,28	890384,92

DARE ATTO che per il corrente anno non occorre operare alcuna decurtazione delle risorse di parte stabile al fine del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, ovvero l'ammontare complessivo del fondo anno 2016, atteso che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2020, al netto delle componenti non soggette al limite, è inferiore alla consistenza del fondo anno 2016;

ATTESTARE che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21,05,2018, la somma della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale soggetta al limite maggiorata dell'ammontare delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa non eccede il limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017;

DARE COMUNICAZIONE del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art.5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art.7, comma 1, CCNL

1 aprile 1999;

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trsparente – Personale- Contrattazione integrativa - ai sensi dell'art.21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e smi.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Anna Maria Scaglione

Funzionario Posizione Organizzativa n. 3
MELI CARMELA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

CITTA' di CANICATTI' (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) DIREZIONE I AA.GG.	Immediatamente esecutiva SI [X] NO [ ] Seduta del giorno 30 DIC. 2020 N. 193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PRESA ATTO DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ACCORDO ECONOMICO ANNO 2020 – INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA – AAUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO.

L'anno duemilaVENTI addì 30 (trenta) del mese di Dicembre alle ore 13,00 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

presenti n. ____ assenti n. ____

Cognome	Nome	PR.	AS
DI VENTURA	Ettore	X	
DI FAZIO	Giangaspare	X	
CUVA	Angelo	X	
DI BENEDETTO	Fabio	X	
GIARDINA	Antonio	X	
LI CALZI	Flavia	X	
LICATA	Vincenza	X	
PALERMO	Umberto		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto VICESEGRETARIO Rosa Maria Agnello

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di atto deliberativo

Il responsabile della P.O. 4 "Gestione Patrimonio, Beni confiscati e società partecipate-supporto al piano di riequilibrio" richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 907 del 23-07-2019 e la successiva Determina

Dirigenziale n. 965 del 20-07-2020 con la quale è stato prorogato al Dott. Pietro Saia l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 785 dell'11/06/2020 avente per oggetto. *"Sostituzioni Responsabili di Posizioni Organizzative in caso di assenza, ferie o malattia o impedimento temporaneo"* e la successiva Determinazione Dirigenziale n°1512 del 17/11/2020 di pari oggetto che stabilisce tra l'altro che il Responsabile della P.O. n°4 dott. Pietro Saia sostituirà la P.O. n° 1 dott.ssa Caterina Attenasio, formula alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.M. n. 175 del 9/12/2020 sono stati nominati i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- alla precitata delegazione trattante di parte pubblica sono state assegnate dall'Amministrazione comunale (giusta deliberazione di G. M. n. 176 del 15/12/2020) le Direttive, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 150/2009 ed al C.C.N.L. 21/05/2018, al fine di procedere alla stipulazione del contratto decentrato integrativo per il triennio 2020/2022;
- in data 23/12/2020 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Canicattì - Accordo economico anno 2020 – Integrazione parte normativa – la quale si inserisce nel contesto normativo che trae origine dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i e nel contesto contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
RITENUTO CHE:
- la richiamata ipotesi di accordo decentrato rispetta i vincoli ed i limiti stabiliti dai C.C.N.L. vigenti;
- disciplina materie espressamente delegate a tale livello negoziale (art. 65 D. Lgs 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 - disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge - e art. 40 commi 1 e 3-bis del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 150/2009 - diretta applicazione -);
- è conforme alle esigenze organizzative dell'Ente, di cui al vigente strumento di programmazione comprensivo di P.D.O. e del Piano della performance 2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 9/12/2020, al fine di migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi;
- appare coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, previste dalla vigente normativa.
VISTI gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i., che disciplinano la contrattazione collettiva integrata a livello di Ente;
VALUTATO che sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo -Accordo economico anno 2020- sono state applicate le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., come novellato dall'articolo 55 del D. Lgs. n. 150/2009, come risulta dalla certificazione del Collegio dei Revisori verbale n. 49 del 30/12/2020, acquisito al prot. n. 50629 del 30/12/2020, con la quale il Collegio "certifica la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.lgs 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40bis, comma 1 del D.lgs 165/2001);
VISTO l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i., che dispone: <<*il controllo sulla compatibilità e i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori....*>>;
DATO ATTO che l'iter inerente la contrattazione decentrata ha avuto inizio in data 23/12/2020 con la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto;
CONSIDERATO che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie, precisamente:
1. Prima fase: individuazione in bilancio delle risorse;
2. Seconda fase: adozione dell'atto di costituzione del fondo (cfr. D.D. n. 175 del 9/12/2020);
3. Terza fase: sottoscrizione del contratto annuale;

RILEVATO che, al fine di completare l'iter procedurale, necessita prendere atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato sottoscritto in data 23 dicembre 2020;
RITENUTO opportuno, anche sulla scorta delle valutazioni fornite dall'Organo di revisione con la nota sopra richiamata, prendere atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Canicattì -Accordo economico anno 2020 – Integrazione Parte Normativa e al contempo autorizzare la parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definitivo;
VISTI i CCNL vigenti;
VISTA la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTA la competenza in materia dell'Organo deliberante;
Per quanto sopra esposto,

PROPONE DI DELIBERARE

1. APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. PRENDERE ATTO dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Canicattì -Accordo economico anno 2020 – Integrazione Parte Normativa, allegato in uno sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. AUTORIZZARE la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definitivo;
4. DARE MANDATO alla Responsabile della P.O. n. 1 della Direzione I "Affari Generali" e alla Responsabile della P.O. n. 3 " Servizi Finanziari" di adottare gli atti conseguenziali di rispettiva competenza;
5. Trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e a tutte le Direzioni dell'Ente;
6. Dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Il Proponente
Dr. Pietro Saia

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Visto il parere ex art. 49 D. Lgs n° 267/2000, recepito dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, in ordine a:

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Regolarità Tecnica
Lì 30-12-2020

Il Segretario Generale
dott. Panepinto

REGOLARITÀ CONTABILE
Lì 30-12-202

La Responsabile della P.O. n. 3
della Direzione I – Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile P.O. n. 4, Dr. Pietro Saia n.q. Di sostituto della P.O. n. 1 AA.GG, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta

DICHIARA Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

L'Assessore Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Generale
	(Avv. Ettore Di Ventura)	*Dott. Giovanni Panepinto*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per ___ giorni consecutivi dal _____ al_____ come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

☐ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria	Il Segretario Generale
_____	_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì li _____

Esecutiva il 30 Dicembre 2022 ai sensi art. 12 – comma 1 – L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale _____

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Panepinto)

COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

****

COMPARTO FUNZIONI LOCALI

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DAL COMUNE DI CANICATTI'

ACCORDO ECONOMICO ANNO 2020 INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA

Il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 10.30, a Canicatti presso la sede del palazzo di città, si è riunita (a seguito di regolare convocazione) la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata per il personale del comparto del Comune di Canicatti, presieduta dal Segretario Generale dott. Giovanni Panepinto, in modalità mista, in presenza e in video coferenza, come di seguito costituita.

La parte pubblica e le organizzazioni sindacali alle ore 12.50 al termine delle trattative hanno sottoscritto nel testo che segue l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico del personale non dirigente dipendente dal Comune di Canicatti - Accordo economico anno 2020 ed integrazione del CCDI 2019/2021.

Le parti danno atto che la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato non produce per la parte pubblica effetti vincolanti, i quali decorrono solamente dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto decentrato, che avverrà dopo il favorevole controllo da parte del Collegio dei Revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ed acquisita l'autorizzazione alla stipula da parte della Giunta comunale.

Cognome	Ruolo	Sigla	Presente	Assente	Nota
Attenasio	P.O. 1	Parte Pubblica	☐	X	Infortunio
Pontillo	P.O. 2	Parte Pubblica	☐	X	
Meli C.	P.O. 3	Parte Pubblica	X	☐	On line
Saia	P.O. 4	Parte Pubblica	☐	X	
Meli G.	P.O. 5	Parte Pubblica	☐	X	
Marchese	P.O. 6	Parte Pubblica	☐	X	
Carrubba	Angela	Parte Pubblica	☐	X	

Sola	P.O. 8	Parte Pubblica	X	☐	On line
Parello	Territoriale	CISL FP	X	☐	On line
Aquilino	Territoriale	CGIL	X	☐	On line
Danile	Territoriale	UIL FPL	X	☐	On line
Caruso	Territoriale	CSA	☐	X	
Serio	Giuseppe	RSU CISL	X	☐	On line
Geremia	Antonio	RSU CISL	X	☐	On line
Taibi	Giuseppe	RSU CGIL	X	☐	On line
Agrò	Giuseppe	RSU CGIL	X	☐	On line
Piazza	Maria	RSU CGIL	X	☐	On line
Liguori	Rosaria	RSU CGIL	☐	X	
Giardina	Vincenzo	RSU UIL	X	☐	In presenza
Di Rocco	Luigi	RSU UIL	X	☐	In presenza
Musarra	Nunzio	RSU UIL	X	☐	In presenza
Sciabbarrasi	Angelo	RSU UIL	X	☐	In presenza
Furia	Francesco	RSU CSA	X	☐	In presenza

TITOLO I
Campo di applicazione, durata, decorrenza e termini

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, termini
Art. 3 Integrazione parte normativa

TITOLO II
Costituzione e disciplina delle risorse economiche

Art. 4 Costituzione delle risorse economiche;
Art. 5 Disciplina delle risorse economiche;

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA E TERMINI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, dipendente del Comune di Canicattì.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato, restano in vigore – per le parti con lo stesso non incompatibili – le disposizioni del precedente contratto collettivo decentrato stipulato in data 30 dicembre 2019.

Art. 2
Durata, decorrenza, termini

1. Con il presente contratto decentrato vengono definite per l'anno 2020 le modalità di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto.
3. Gli effetti del presente contratto collettivo decentrato decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
4. Il contratto collettivo decentrato integrativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente e trasmesso ai competenti organi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per pubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria .
5. Gli uffici ed i servizi dell'Ente attuano le disposizioni contrattuali senza ulteriori autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula.

Art. 3
Integrazione CCDI del 30 dicembre 2019

1. **L'art. 70 quinquies, c.1, (Indennità per specifiche responsabilità)** specifica: *"di compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 del CCNL e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi".*

Alla luce di quanto meglio specificato dall'**art. 13 del CCDI del 30/12/2019**:

1. *"Per Specifiche Responsabilità si intendono le seguenti attività:*
   - *Direzione, ovvero coordinamento di un Servizio, e dei correlati procedimenti amministrativi complessi in piena autonomia gestionale e organizzativa;*
   - *Coordinamento di funzioni e servizi in capo all'Area in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa;*
   - *Direzione e coordinamento di unità operative semplici o complesse, di squadre di operai o di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria;*
   - *Svolgimento di funzioni per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale.*

2. *L'individuazione e l'attribuzione della specifica responsabilità non deve essere generalizzata e sostitutiva della produttività, né volta a compensare competenze ascrivibili alle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31.3.1999.*
3. *La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei dirigenti e delle P.O., nell'ambito del budget messo a disposizione per l'istituto nell'accordo economico annuale, individua le figure che, con riguardo all'area di attività espletata, viene assegnata annualmente l'indennità in questione e ne determina il compenso.*
4. *L'individuazione e l'attribuzione della specifica responsabilità deve tener conto delle attività d'istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le specifiche responsabilità non sono generalizzate e non coincidono con l'attribuzione della responsabilità di procedimento.*
5. *L'attribuzione dei compiti di cui al presente articolo avviene con atto formale di nomina. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale e alla RSU.*
6. *L'istituto può riguardare dipendenti di categoria B – C- D-"*

pertanto, detta indennità viene quantificata, a secondo delle categorie di appartenenza e riproporzionata nel caso di lavoratori part-time in base alle ore contrattuali previste. secondo il sotto indicato importo annuo lordo:

Categoria B € 1.500,00
Categoria C € 2.000,00

Categoria D € 3.000,00.

L'art. 70 quinquies, c.2, specifica:

"1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate:

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;

b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

L'art. 14 del CCDI del 30/12/2019 (Specifiche responsabilità) specifica:

"1. L'indennità di Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies comma 2 è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- *ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;*
- *responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi:*

Compensare, altresì, i compiti di responsabilità affidati a:

- *addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;*

Compensare le specifiche responsabilità:

- *derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;*
- *al personale addetto ai servizi di protezione civile.*

2. L'importo di € 350,00 non è cumulabile con l'indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui all'art. 13, se erogata con la stessa motivazione.

3. L'indennità di € 350,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.

4. L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del Responsabile, previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni di cui sopra e delle risorse all'interno del fondo di produttività. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale."

All'art. 14 del CCDI del 30/12/2019 si aggiunge la lettera "C" del predetto art. 70 quinquies c.2: *"le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile."*

L'indennità sarà corrisposta ai coordinatori di gruppi di dipendenti appartenenti alla Protezione Civile Comunale che coordinano non meno di 4 unità lavorative.

Detta indennità sarà corrisposta ai dipendenti incaricati del coordinamento, di cui al comma precedente, che hanno ricevuto un preciso incarico, con atto formale, per non meno di un anno.

2. **L'art. 56 quinquies (Indennità servizio esterno)** specifica:

"1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;

b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

Per quanto normato e previsto dall'**art. 16 del CCDI del 30/12/2019**, *"al personale di Polizia Municipale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza è corrisposta l' indennità di servizio esterno prevista dall'articolo 56 quinquies del CCNL stipulato in data 21 Maggio 2018. L'indennità di cui al primo comma è commisurata alle sole giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. La stessa non è cumulabile con l'indenità di cui all'art. 70 bis del CCNL stipulato in data 21 maggio 2018.*

La misura giornaliera dell'indennità – in relazione alle peculiarità ambientali e del territorio di competenza, nonché alle modalità ordinarie di espletamento del servizio esterno presso il locale Comando di Polizia Municiapale e tenuto conto della disponibilità del fondo risorse decentrate viene determinata in € 3,00. La presente disciplina trova applicazione dal giorno successivo alla stipulazione del presente accordo". si stabilisce che l'indennità a partire dell'entrata in vigore del presente contratto viene elevata ad € 5 (cinque).

L'indennità di servizio esterno ai coordinatori dei nuclei di P.M., nominati ai sensi dell'art. 56 sexies del CCNL, sarò corrisposta in misura pari ad € 3 giornalieri (art. 56 quinquies).

3. Per come previsto dall'**art. 56 sexies (Indennità di funzione)**:

1. *"Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.*
2. *L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.*
3. *Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.*
4. *L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1.*
5. *L'indennità di cui al presente articolo:*

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;

b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;

d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies;

5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

6. *La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.",*

L'indennità in questione viene quantificata, per le categorie di appartenenza e riproporzionata nel caso di lavoratori part-time in base alle ore contrattuali previste, secondo il sotto indicato importo annuo lordo:
Categoria C € 2.000,00
Categoria D € 3.000,00.
L'indennità sarà corrisposta ai componenti della Polizia Municipale, appositamente nominati, con atto formale, responsabili di nuclei di P.M. che dovranno essere costituiti da almeno 5 unità, compreso lo stesso coordinatore.

4. **L'art. 70 bis (indennità condizioni di lavoro)** specifica:

"*1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:*

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;

b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

L'**art. 12 del CCDI del 30/12/2019**, che qui si intende integralmente riportato, si integra, relativamente all'elencazione dell'attività rischiosa, come segue: si aggiunge al punto 6:

- il personale assegnato al servizio di accoglienza, regolamentato dal Codice Vigna, (recepito dall'Ente) nonché il personale incaricato, con apposito provvedimento alla misurazione della temperatura dei cittadini che accedono alle sedi e agli uffici comunali;
- ai messi notificatori.

Sarà corrisposta una undennità giornaliera di cui all'art. 70 bis e all'art. 12 del CCDI. L'indennità (condizioni di lavoro), a partiredell'entrata in vigore del presente contratto viene rideterminata in € 4 giornalieri per gli effettivi giorni di servizio prestato.

TITOLO II
COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 4
Costituzione delle risorse economiche
(fondo ex art 67 CCNL 21.05.2018)

1. Le parti contraenti concordano sulla necessità di favorire una politica di sviluppo della produttività. finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi all'utenza. A tal fine viene costituito per l'anno 2020 un fondo secondo le previsioni dell'art. 15 del 67 CCNL 21.05.2018, nella misura di seguito indicata:

Elementi che costituiscono il fondo	*Importo*

Vedasi Determinazione Dirigenziale n. 1667 dell'11 dicembre 2020, avente per oggetto *"Personale dipendente – disciplina delle risorse decentrate fondo anno 2020"* (Allegato "A" al presente contratto decentrato).		
	Totale fondo anno 2020	€ 403.082,17

Art. 5
Disciplina delle risorse economiche
(fondo ex art 68 CCNL 21.05.2018)

1. *Le risorse del fondo previsto dall'art. 4 del presente contratto decentrato dovranno essere destinate ad effettivi miglioramenti dei livelli di efficacia ed efficienza dell'ente, nonché al raggiungimento degli obiettivi posti dall'amministrazione, assicurando una elevata risposta in termini di qualità e celerità dei servizi erogati. A tal fine le parti concordano di destinare le risorse individuate, per come di seguito indicato:*

	Destinazione del fondo	Importo €
A	Performance Organizzativa e individuale	116.530.27
B	Progressione economica art. 16 CCNL 21.05.2018.	.00
	Organizzazione del Lavoro:	
C	Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis CCNL del 21.05.2018	27.000.00
D	Turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna e festività notturna etc.	150.000.00
E	Compensi specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL del 21.05.2018	25.250.00
F	Indennità Uff.le stato civile, elettorale, anagrafe, coordinatore protezione civile, ecc., art. 70 quinquies c. 2 CCNL del 21.05.2018	17.000.00
G	Indennità servizio esterno art. 56 quinquies CCNL del 21.05.2018	20.000.00
H	Indennità funzione art. 56 sexies CCNL del 21.05.2018	18.000.00
	TOTALE	373.780,27
	Incentivi codice appalti	7.578.59
	Compensi Avvocatura	13.232.18
	Compensi ISTAT	14.732.52
	Compensi messi notificatori	3.758.61
	TOTALE COMPLESSIVO	39.301.90
	TOTALE FONDO	**403.082,17**

2. Le parti concordano che nella realizzazione delle attività progettuali finalizzate al miglioramento dei servizi – nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione comunale e con l'esclusivo fine della valorizzazione delle performance – verrà garantita, fermi restando i principi di selettività, la più ampia partecipazione di tutto il personale in possesso della qualifica professionale richiesta per lo svolgimento delle attività.
3. Le parti concordano altresì che, alla scadenza dell'accordo, nelle more della stipulazione del successivo accordo economico relativo alla disciplina delle risorse economiche, l'ente può effettuare, per ciascuna delle singole voci di destinazione delle risorse economiche del fondo sopra individuate, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle relative somme indicate nella tabella di cui al comma precedente.

4. Le parti concordano che se alla verifica a consuntivo dovessero risultare economie le stesse saranno destinate alla produttività.

La presente ipotesi di contratto viene approvata e sottoscritta da tutti i partecipanti.

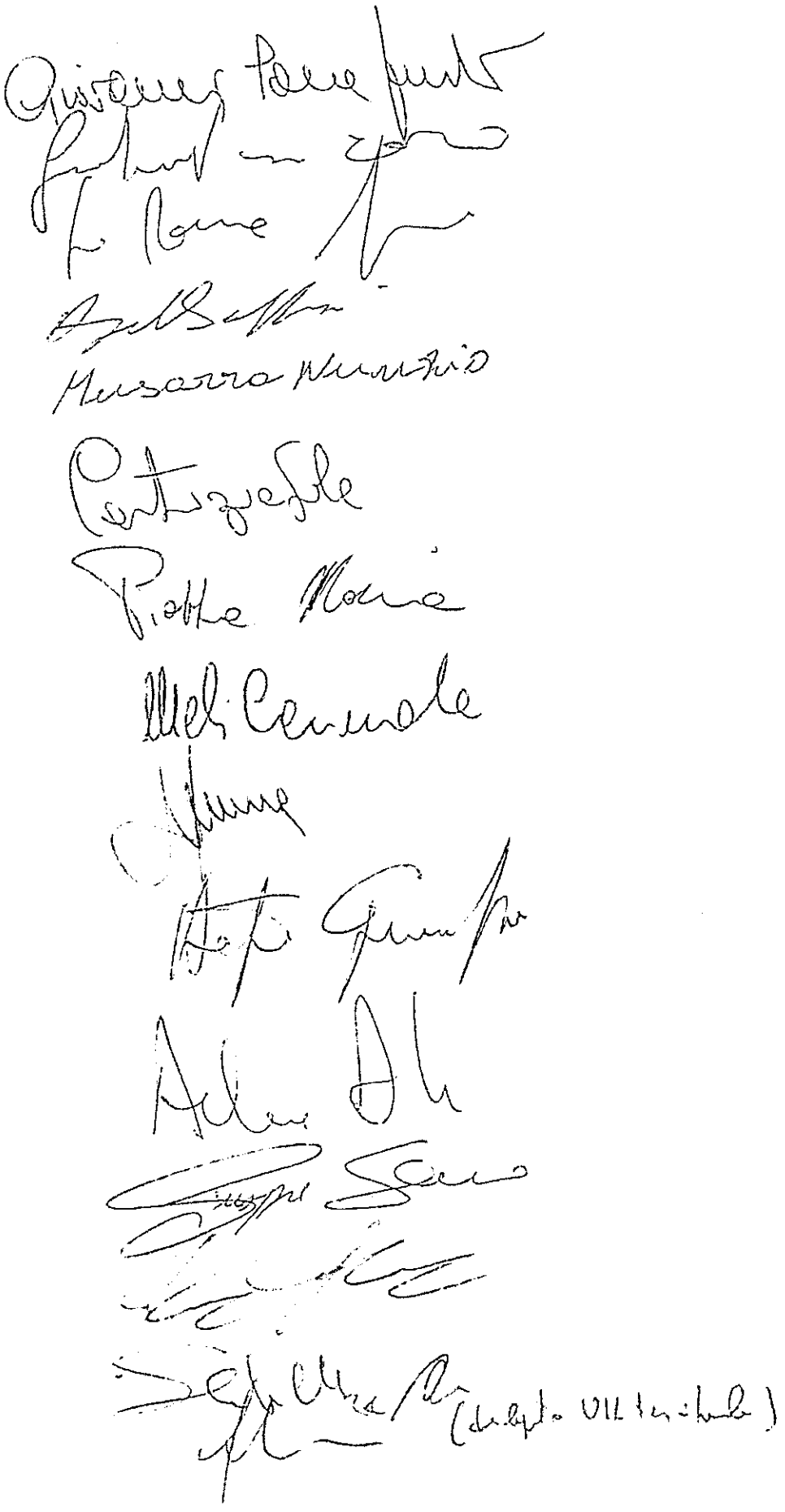

COMUNE di CANICATTI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Oggetto	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - SOTTOSCRITTO IN DATA 23/12/2020 ACCORDO ECONOMICO ANNO 2020 INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA CCDI 2019/2021.

La presente relazione ha per oggetto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente di questo Ente -Accordo economico anno 2020 – Integrazione Parte Normativa CCDI 2019/2021-. sottoscritto in data 23/12/2019, la quale si inserisce nel contesto normativo che trae origine dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i e nel contesto contrattuale del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Il d.lgs. 150/2009 ha ridefinito gli ambiti ed i limiti della contrattazione collettiva nazionale e di quella integrativa. In particolare ha previsto che la contrattazione integrativa deve essere finalizzata ad erogare compensi incentivanti su base meritocratica e selettiva in relazione al raggiungimento della performance da intendersi sia come performance organizzativa che individuale.

In modo particolare il d.lgs 150/2009 ha stabilito che:

- è necessario rispettare il principio di corrispettività di cui all'art.7 comma 5 del Dlgs 165/2001 per cui è fatto divieto di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese;
- la contrattazione collettiva decentrata integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 del dlgs 165/2001.

Pertanto, richiamati:

- l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., i contratti integrativi devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.
- la circolare n. 7 del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato disposizioni in merito agli indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria e lo schema standard di relazione illustrativa;

Viene redatta la relazione di riferimento sulla base dello schema standard approvato con la richiamata circolare, costituita da due distinti moduli.

MODULO 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	L'ipotesi di contratto decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 23/12/2020. La suddetta ipotesi, una volta esperite le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009), sarà sottoposta alla Giunta Comunale per la presa d'atto e l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto.
Periodo temporale di vigenza	Gli effetti del contratto decentrato, come disciplinato all'art. 2, si riferiscono all'anno 2020 per la parte economica ed integrazione della parte normativa del CCDI 2019/2021 sottoscritto il 30/12/2019.

<table>
<tr><td>Composizione della delegazione trattante</td><td colspan="2">Parte Pubblica nominata con deliberazione di G.C. n. 175 del 9/12/2020:
Presidente - Segretario Generale dell'Ente;
Componenti:
P.O. n. 1 Direzione I – "Affari Generali e Istituzionali";
P.O. nn. 2 -3 -4 Direzione II – " Tributi -Servizi Finanziari- Patrimonio"
P.O. n. 5 Direzione III – "Servizi tecnici e programmazione territoriale";
P.O. n. 6 Direzione IV – "Servizi socio assistenziali -P.I. .....";
P.O. n. 7 Direzione IV – "Tutela Ambiete – Gestione Servizi dell'ARO":
P.O. n. 8 Direzione V – "Polizia Municipale";
Organizzazioni sindacali ammessi alla contrattazione
RSU aziendali;
Organizzazioni Territoriali: CGIL - CISL- UIL -CSA.
Firmatari dell'ipotesi: Parte pubblica- Organizzazioni sindacali(elenco sigle):
CGIL - CISL - UIL</td></tr>
<tr><td>Soggetti destinatari</td><td colspan="2">Personale non dirigente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.</td></tr>
<tr><td>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</td><td colspan="2">Integrazione CCDI 2019/2021 firmato il 30/12/2019
Utilizzo delle risorse decentrate anno 2020</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Rispetto dell'iter Adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</td><td>Intervento dell'Organo di controllo interno</td><td>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?
La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'organo di controllo.</td></tr>
<tr><td>Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa</td><td>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi descriverli"
Nel caso l'Organo di controllo interno. Collegio dei Revisori, dovesse effettuare rilievi questi saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta Comunale prima dell'autorizzazione alla stipula.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di adempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</td><td>È stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art.10 del del decreto legislativo n. 150/2009?
Ai sensi dell'art. 169. comma 3-bis del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) è stato approvato il Piano esecutivo di gestione comprensivo del Piano degli obiettivi e del Piano delle Performance provvisorio anno 2020. giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 20/02/2020. e successiva deliberazione n°174 del 9/12/2020.</td></tr>
<tr><td>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 comma 2 del decreto legislativo n. 150/2009?
Si. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10/02/2020 è stato approvato il Patto di Integrità di cui all'art.1, comma 17 della Legge N.190/2012 per rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione in materia di affidamento ed esecuzione di Contratti di Appalto e di Concessione di Lavori, Servizi e Forniture.</td></tr>
<tr><td>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del del decreto legislativo n.150/2009?
Si. L'ente locale procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti e delle informazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013. Il piano Triennale per la Trasparenza e Integrità risulta regolarmente pubblicato.</td></tr>
</table>

		La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del del decreto legislativo n. 150/2009? L'OIV ha validato la relazione della performance.
Eventuali osservazioni: ==========		

MODULO 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il contratto collettivo integrativo disciplina i criteri di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale non dirigente del Comune di Canicatti integrando nella parte normativa all'art. 3 il CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 30/12/2020 stabilendo:

- I criteri e l'indennità per le specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 21.5.18;
- I criteri e l'indennità per le specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 21.5.18;
- I criteri e l'Indennità di servizio esterno Polizia Locale art. 56 quinquies CCNL 21.5.18;
- I criteri e l'Indennità di funzione Polizia Locale art. 56 quinquies CCNL 21.5.18;
- I criteri e l'indennità condizioni di lavoro art. 70 bis;

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico di amministrazione

Le regole per la determinazione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, che disciplina i meccanismi per la costituzione del fondo.

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stato costituito con determinazione dirigenziale n°1667 del 11/12/2020 e quantificato con i seguenti importi:

Totale fondo anno 2020 € 655.786,68 **di cui:**

- € 616.484,78 di risorse stabili;
- € 39.301,90 di risorse variabili;

Istituti in godimento

- € 252.704,51;

Totale del fondo disponibile per la contrattazione pari ad € 403.082,17.

Valutate le sopra descritte esigenze dell'Ente, la destinazione delle risorse del fondo è stata indirizzata prevalentemente verso istituti economici premianti finalizzati a migliorare i servizi e l'organizzazione dell'Ente e al raggiungimento di specifici obiettivi connessi con l'attività svolta dai dipendenti, che consentono di misurare le prestazioni con criteri di selettività e a seguito di valutazione.

L'utilizzo del fondo è stato così ripartito:

	Destinazione del fondo	Importo €
A	Performance Organizzativa e individuale	116.530,27
B	Progressione economica art. 16 CCNL 21.05.2018.	0
	Organizzazione del Lavoro:	
C	Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis CCNL del 21.05.2018	27.000,00
D	Turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna e festività notturna etc.	150.000,00
E	Compensi specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL del 21.05.2018	25.250,00
F	Indennità Uff.le stato civile, elettorale, anagrafe ecc., art. 70 quinquies c. 2 CCNL del 21.05.2018	17.000,00
G	Indennità servizio esterno art. 56 quinquies CCNL del 21.05.2018	20.000,00

H	Indennità funzione art. 56 sexies CCNL del 21.05.2018	18.000,00
	TOTALE	373.780,27
	Incentivi codice appalti	7.578,59
	Compensi Avvocatura	13.232.18
	Compensi ISTAT	14.732.52
	Compensi messi notificatori	3.758,61
	TOTALE COMPLESSIVO	39.301.90
	TOTALE FONDO	403.082,17

c) **Effetti abrogativi impliciti:** rende inapplicabile il contratto collettivo decentrato, di questo Ente, stipulato in data 31/05/2006.

d) **Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa**

- Costituzione di nuovi istituti -

L'ipotesi di accordo appare coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, previste dalla vigente normativa.

La distribuzione del fondo effettuata come sopra illustrato, conferma quanto sottoscritto con il CCDI del 30/12/2019 per la parte normativa e consente di soddisfare l'esigenza di remunerare il personale che svolgendo determinate e specifiche funzioni di responsabilità ha diritto a precise indennità per particolari condizioni di lavoro (rischio, disagio maneggio valori), per pecifiche funzioni (ufficiali di stato civile. anagrafe ed elettorale). per il servizio esterno effettuato dal personale della Polizia Municipale e garantisce quegli istituti salariali che consentono una flessibilità e prontezza operativa nell'impiego delle risorse umane in quei servizi che necessariamente richiedono (per assicurare un elevato standard di efficienza) un pronto intervento (anche oltre il normale orario di ufficio e nell'intero arco delle 24 ore) in tutti i giorni della settimana (feriali e festivi), come la turnazione, la reperibilità, la maggiorazione festiva/notturna etc. e garantisce. inoltre, l'applicazione dei criteri correlati alla performance organizzativa ed individuale adottati dall'Ente.

Con la firma dellipotesi di contratto sottoscritto in data 23/12/2020 viene normata e quantificata l'indennità relativa alle specifiche responsablità ed quella relativa all'indennità di Funzione spettante al personale della Polizia Municipale, inoltre, per la parte economica viene aumenta l'indennità di servizio esterno della Polizia Municipale e l'indennità condizioni di lavoro.

In ogni caso trattasi di istituti i cui emolumenti sono connessi alla prestazione di attività effettivamente performanti. fissate in via preventiva dall'ente e per le quali la corresponsione dell'elemento retributivo è subordinata alla conclusione del processo di verifica e valutazione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo:

- assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici che istituzionalmente competono in capo all'ente. incentivando l'impegno e la qualità della performance e consente di fornire agli utenti servizi diversificati e ulteriori rispetto agli standard ottenibili con il normale debito orario;
- produce favorevoli effetti nell'attività dell'ente garantendone un migliore funzionamento. attraverso la soluzione dei problemi organizzativi finanziando istituti aventi natura premiale e selettiva. che hanno come presupposto per la remunerazione l'effettivo svolgimento di prestazione. viene migliorato il livello di produttività individuale e collettiva e dell'organizzazione funzionale dell'Ente;
- risulta essere in linea con le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 7 del 13 maggio 2010, in quanto rispetta il principio di corrispettività posto dall'art. 7. comma 5 del decreto legislativo n.165/2001 *("le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni rese")* e di selettività. il quale assegna alla contrattazione collettiva integrativa il fine di incentivare l'impegno e la qualità delle prestazioni. assicurando al contempo adeguati livelli di efficienza attraverso la remunerazione della performance individuale e organizzativa.

e) **Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa**

Non sono state destinate somme per il finanziamento delle progressioni economiche e pertanto trattasi di parte non pertinente allo specifico provvedimento illustrato.

f) **Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli**

strumenti di programmazione gestionali (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto legislativo n. 150/2009

I risultati attesi sono quelli di cui al vigente strumento di programmazione formalmente approvato dall'ente, che prevede, tra l'altro, il Piano della performance 2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 9/12/2020.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dall'ipotesi di contratto

Il Contratto decentrato integrativo rispetta le linee di indirizzo impartite con la deliberazione di giunta comunale n. 176 del 15/12/2019.

Canicatti, 28/12/2020

IL RESPONSABILE P.O. N. 4
DR. PIETRO SALA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020.

La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 40- bis , comma 1 D.lgs.30 marzo 2001 n.165 (come sostituito dall'art. 55 del d.lgs 150/2009) ed in conformità alle disposizioni attuative di cui alla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 , ai fini del controllo , da parte del collegio dei revisori dei conti , sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio
La costituzione del fondo, nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dalla citata norma, è atto unilaterale e propedeutico per l'avvio della contrattazione integrativa.
Le risorse che alimentano il fondo per l' anno 2020 sono state determinate sulla base dei canali di finanziamento previsti dai contratti collettivi vigenti così come analiticamente specificato nel prospetto di calcolo di cui alla determinazione dirigenziale n. 1667 dell'11.12.2020 avente per oggetto " Personale dipendente – disciplina delle risorse decentrate – costituzione fondo anno 2020" per un ammontare complessivo di € 655.786,68

SEZIONE I - RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Risorse storiche consolidate Art.67 CCNL 21 maggio 2018 – comma 1

Le risorse storiche consolidate sono state quantificate in € 658.831,58.

DETERMINAZIONE. DELLE RISORSE STABILI ART. 67 CCNL 21maggio 2018

comma 1 Importo unico consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 31, c.2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, certificate dai revisori, ivi comprese quelle Dello specifico fondo delle progressioni orizzontali e le risorse che hanno finanziato Le indennità di comparto di cui all'art. 33,c.4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32,c.7 del CCNL22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001.	658.831,58
Risorse destinate alle PO anche se non spese ANNO 2017 e destinate contratto decentrato integrativo 2018	- 75.000,00
	583.831,58
Comma 2 lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere della medesima data	10.006,70
Comma 2 lett. a) Di un importo pari, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019.	16889,6
Comma 2 lett. c) Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato da servizio, compresa la quota della tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno	5756,9
TOTALE RISORSE STABILI	616484,78

Totale risorse stabili extra tetto 32653,63

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI ART. 67 CCNL 21maggio 2018

comma 3

c) Risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifichi trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizione di legge; 35543,29

-

- Incentivi codice appalti 7.578,59
- Compensi avvocatura 13.232,18
- Compensi Istat 14.732,52

f) Risorse di cui 54 ccnl 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori) 3758,61

Compensi messi notificatori

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI ART. 68 CCNL 21maggio 2018

comma 1, ultimo periodo

....Sono rese disponibili eventuali risorse di cui all'art.67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti , nel limite del rispetto delle disposizioni in materia contabile 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 0,00

Risorse variabili soggette al limite 3758,61

Risorse variabili fuori tetto 35543,29

TOTALE FONDO ANNO 2020	Risorse stabili € 616.484,78 Risorse variabili € 39.301,90	655.786,68
Istituti in godimento		252704,51
TOTALE FONDO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE		403082,17

SEZIONE III – (DECURTAZIONI EVENTUALI)

Non sono state effettuate decurtazioni del fondo anno 2020 ai sensi dell'art. 23,comma 2 del d.lgs. 75/2017 (limite fondo anno 2016) in quanto quest'ultimo rispetta il limite anno 2016.

RISPETTO LIMITE 2016

	2016	2020
F.do personale al netto delle risorse non soggette al limite	752236,98	587589,76
Fondo PO	0	75000
Lavoro straordinario	65877,14	26000
F.do personale qualifica dirigenziale	201795,16	201795,16
	1019909,28	890384,92

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

,L'ammontare complessivo delle risorse fisse aventi il carattere di certezza e stabilità per l' anno 2020 è pari ad € 616.484,78

L'ammontare delle risorse variabili è pari a € 39.301,90

Il totale Fondo sottoposto a certificazione determinato dalla somma della parte stabile e variabile è pari ad € 655.786,68

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non sussiste la fattispecie.

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICATAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ammontare ripartibile è pari ad € 655.786,681 in quanto va detratto l'importo di € 252.704,51inerente la remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati inerenti le progressioni economiche per € 174.168,18 e le indennità di comparto per € 78.536,33

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO

Il contratto integrativo decentrato del personale non dirigente, che destina:

€ 116,503,27 alla performance organizzativa individuale, comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999

€ 27.000,00 alle indennità di cui all'art.70 bis CCNL 21.05.2018

€ 150.000,00 alla turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna ecc.

€ 17.000,00 alle indennità stato civile, elettorale, anagrafe, ecc.

€ 20.000,00 alla indennità di servizio art.56 quinquies CCNL del 21.05.2018

€ 18,000,00 alla indennità di funzione art. 56 sexies CCNL DEL 21.05.2018

Competenze lett. k) e destinate per disposizione legislativa e contrattuale

Compensi tecnici € 7.578,59

Compensi avvocatura comunale € 13.232,18

Compensi messi notificatori € 3.758,61

Compensi Istat € 14.732,52

SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Non sussiste la fattispecie

SEZIONE IV e V

E' analiticamente espressa nel modulo I

SEZIONE VI

ATTESTAZIONE MOTIVATA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO FINANZIARIO , DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE.

In relazione al fondo per l' anno 2020 si attesta che le risorse economiche destinate al salario accessorio del personale non dirigente sono finanziate sia con la parte stabile che variabile del fondo.

L'ammontare complessivo del fondo da ripartire trova copertura finanziaria nel bilancio 2020 al Cap.736 denominato "Accantonamento di somme per il Fes "Miss.1 Prog.2 Tit.1 Macro1.

L'ammontare di € 252.704,51 trova copertura finanziaria nei pertinenti capitili di spesa del personale.
Relativamente alla verifica del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio si rappresenta che nell'esercizio finanziario 2019 l'Ente ha rispettato i saldi di finanza pubblica connessi al pareggio di bilancio.

Il responsabile della P.O.n. 3 – Sevizi finanziari
D.ssa
C.Meli

COMUNE DI CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Corso Umberto I n. 59 – C.A.P. 92024

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 49 del 30/12/2020

Parere su "Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente – Accordo economico anno 2020 – Integrazione parte normativa CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 23/12/2020 con annessa relazione illustrativa", come da richiesta di parere prot. N. 50270 del 28/12/2020 del Responsabile di P.O. n. 4, dott. Pietro Saia trasmessa a mezzo mail il 29/12/2020

COMUNE DI CANICATTI'
Comune di Canicattì
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0050629/2020 del 30/12/2020
Firmatario: FRANCESCO OCCHIPINTI, BIAGIO CICERONE, SALVATORE LICCIARDI

L'anno 2020 in data 30/12/2020, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Canicattì (AG). nominato con deliberazione di C.C. n. 91 del 28/12/2017 per i componenti Dott. Licciardi Salvatore e Dott. Cicerone Biagio, e per l'altro componente Dott. Occhipinti Francesco con deliberazione di C.C. n. 13 del 09/03/2020, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 in Palermo, nelle persone di:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente
Dott. Cicerone Biagio – Componente
Dott. Occhipinti Francesco – Componente,

per rilasciare il parere di competenza in merito alla "Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente – Accordo economico anno 2020 – Integrazione parte normativa CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 23/12/2020 con annessa relazione illustrativa"

IL COLLEGIO

VISTA, la richiesta di parere come da nota prot. N. 50270 del 28/12/2020 del Responsabile di P.O. n. 4, dott. Pietro Saia trasmessa a mezzo mail il 29/12/2020relativa a quanto in oggetto e da rilasciare ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che

- il giorno 23 dicembre scorso, a Canicattì presso la sede del palazzo di città, si è riunita (a seguito di regolare convocazione) la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata per il personale del comparto del Comune di Canicattì, presieduta dal Segretario Generale dott. Giovanni Panepinto, in modalità mista, in presenza e in video conferenza, con le organizzazioni sindacali;
- al termine delle trattative le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico del personale non dirigente dipendente dal Comune di Canicattì - Accordo economico anno 2020 ed integrazione del CCDI 2019/2021, dando atto che la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato non produce per la parte pubblica effetti vincolanti, i quali decorrono solamente dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto decentrato, che avverrà dopo il favorevole controllo da parte del Collegio dei Revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ed acquisita l'autorizzazione alla stipula da parte della Giunta comunale.

VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nel testo sottoscritto dalle parti che si compone di n. 5 articoli;

VISTO che lo scrivente Collegio si era espresso favorevolmente non verbale n. 45 del 18/12/2020. sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2020, come di seguito composto:

Totale Fondo Risorse Decentrate 2020 oggetto di contrattazione

Totale Risorse Stabili anno 2020	616.484,78
Totale Risorse Variabili anno 2020	39.301,90
Fondo risorse decentrate anno 2020	655.786,68
Progressioni economiche (Istituto già in godimento)	-174.168,18
Indennità di comparto (Istituto già in godimento)	-78.536,33
Fondo risorse decentrate anno 2020 oggetto di contrattazione	403.082,17

VISTO il D.lgs. 267/200;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la vigilanza sulla contrattazione integrativa rientra nelle competenze dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Tuel, già prevista dall'art. 5, del C.C.N.L. del 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla "Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente – Accordo economico anno 2020 – Integrazione parte normativa CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 23/12/2020 con annessa relazione illustrativa", relativamente alla compatibilità economico-finanziaria dell'Ipotesi di CCDI 2020 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, per l'anno 2020.

RACCOMANDA

- di applicare i principi di buona amministrazione nell'assegnazione delle risorse, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Ente;

- di attuare il principio di cassa potenziata nella gestione delle spese anche con riferimento alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Licciardi Salvatore (firma digitale)

Dott. Cicerone Biagio (firma digitale)

Dott. Occhipinti Francesco (firma digitale)